

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TROIANO, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, D'ARRANDO, GIULIODORI,
IANARO, MAMMÌ, NAPPI, PENNA, TERMINI, VILLANI, LEDA VOLPI**

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Presentata il 13 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle molteplici relazioni sulle politiche per le disabilità, presentate in Parlamento nel corso delle passate legislature, è emersa in più occasioni la volontà di modificare e di aggiornare la legge n. 113 del 1985, che da più di trent'anni disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.

Lo scopo è, in sostanza, di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione, che ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto di operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.

Più nel dettaglio, la presente proposta di legge tiene conto delle modifiche normative introdotte che, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, hanno individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista; pertanto, laddove si parlava di centralinisti non vedenti, il nuovo testo prevede l'espressione «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista».

Le modifiche proposte alla legge n. 113 del 1985 rappresentano la volontà di superare i limiti della normativa vigente, derivanti, in gran parte, dalla sua obsolescenza.

Infatti, da una parte gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, superando in tal modo le

distinzioni previste dalla normativa attuale; dall'altra parte, è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto del posto di operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni in modalità automatica.

Come è noto, l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti grava diversamente sui datori di lavoro pubblici e sui datori di lavoro privati.

Il datore di lavoro pubblico, anche in deroga alle leggi che limitano le assunzioni, è tenuto ad assumere sulla base dell'esistenza di un centralino telefonico. Il datore di lavoro privato deve procedere all'assunzione di una persona priva della vista qualora sia dotato di un centralino telefonico con almeno cinque linee urbane.

Nel caso in cui il centralino consenta di occupare più di un lavoratore, i datori di lavoro pubblici e privati devono riservare il 50 per cento più uno dei posti ai centralinisti minorati della vista.

Le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti si differenziano a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro. Il datore di lavoro privato, entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo, presenta una richiesta nominativa al servizio competente per il collocamento mirato. Qualora il datore di lavoro non effettui la richiesta entro il predetto termine, il medesimo servizio invita lo stesso a provvedere entro trenta giorni. Decorso tale termine, perdurando l'inerzia del datore di lavoro, il servizio procede all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico in base alla graduatoria.

Il datore di lavoro pubblico, invece, deve indire un concorso riservato ai soli non vedenti oppure inoltrare richiesta numerica al servizio competente per il collocamento mirato. Qualora, entro sei mesi dalla data in cui è insorto l'obbligo, lo stesso non abbia provveduto all'assunzione del centra-

linista telefonico non vedente, il servizio competente, decorso un mese dall'invito a provvedere, perdurando l'inerzia, avvia d'ufficio al lavoro il centralinista telefonico non vedente.

Naturalmente è confermato l'obbligo di computare i lavoratori assunti in base a tali principi nella quota di riserva fissata dalla legge n. 68 del 1999, in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.

Si sottolinea, a tale riguardo, che la proposta di legge si limita a integrare e a modificare in alcune parti un testo normativo assai risalente nel tempo, nel tentativo di migliorare la disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti. Pertanto, appare evidente che l'articolo 1, se letto in tale contesto, non introduce nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio, alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della citata legge n. 113 del 1985, in particolare i decreti 10 gennaio 2000 e 11 luglio 2011, che hanno esteso la portata di tale obbligo occupazionale a ulteriori ambiti professionali che rappresentano un'evoluzione della figura del centralinista telefonico (si pensi, in particolare, all'operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico o all'operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche di dati o all'operatore amministrativo segretariale) e sono ad esso equipollenti (articolo 1, comma 1, lettera b)).

In particolare, il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1985, come sostituito dalla presente proposta di legge, disciplina il procedimento per l'individuazione delle qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori minorati della vista, che è rimessa a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto già previsto dal comma 12 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, del quale l'articolo 2 della presente proposta di legge

dispone pertanto l'abrogazione. È tuttavia previsto che, in sede di prima attuazione della nuova disciplina, continuino ad applicarsi, ai fini del collocamento dei lavoratori minorati della vista, le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico, determinate dai citati decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000 e 11 luglio 2011, adottati ai sensi del citato comma 12 dell'articolo 45 della legge n. 144 del 1999 (articolo 2 della proposta di legge).

Con l'articolo 1, comma 1, alle lettere *c)* e *d)*, si introducono ulteriori elementi rafforzativi per il collocamento obbligatorio e, in particolare, alla lettera *c)* si ribadisce, per i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, l'obbligo di comunicare ai servizi competenti per l'impiego presso quali datori di lavoro pubblici e privati siano stati installati o modificati centralini telefonici che possono essere utilizzati anche dai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

Con la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 si risponde all'esigenza di rendere partecipe, nell'ambito del procedimento amministrativo di avviamento al lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, i portatori di interessi

privati o collettivi legittimi e qualificati, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità per un'«accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni», finalizzata a favorire forme diffuse di partecipazione al perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo delle risorse pubbliche. Inoltre, si ribadisce il principio in base al quale l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS è pienamente responsabile del ruolo di tutela e di rappresentanza che il legislatore ha riconosciuto alla medesima per legge; per cui è indispensabile valorizzare e sostenere, tra i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, l'aiuto e il sostegno volontario che tale storica associazione di categoria può offrire ai competenti servizi del lavoro per favorire l'inclusione sociale dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, coadiuvandoli in un corretto percorso di inserimento lavorativo che individui la persona giusta al posto giusto.

Infine, l'articolo 3 della proposta di legge, attraverso la previsione di specifiche relazioni annuali alle Camere in materia di collocamento obbligatorio, mira a fornire elementi di valutazione dello stato di attuazione della legge n. 113 del 1985, con lo scopo di razionalizzare e di ottimizzare i meccanismi assunzionali previsti dalla medesima legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113)

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « centralinisti non vedenti » e « centralinisti telefonici privi della vista », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — (Obblighi dei datori di lavoro)
— 1. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti ai centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero che siano dotati di impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a un numero minimo di linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, come stabilito dal presente articolo.

2. Anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno

cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni, ovvero ad almeno cinquanta derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

4. Qualora il centralino telefonico utilizzato da datori di lavoro pubblici o privati abbia più di un posto-operatore o comunque sia collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni, ovvero ad almeno a cinquanta derivati intercomunicanti, il 50 per cento più uno dei posti di operatore disponibili è riservato ai minorati della vista.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori minorati della vista.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti o possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nei commi da 2 a 4.

7. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999 »;

c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione e di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di la-

voro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione »;

d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti *internet* di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.

6-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela delle persone non vedenti e ipovedenti riconosciuti dalla legge all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo è trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, contemporaneamente anche all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS ».

Art. 2.

(Individuazione degli operatori della comunicazione minorati della vista)

1. In sede di prima attuazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico ai fini del collocamento dei lavoratori minorati della vista sono quelle determinate dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gaz-*

zetta *Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, e 11 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2011.

2. Il comma 12 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.

Art. 3.

(Relazione alle Camere e verifica triennale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge 29 marzo 1985, n. 113.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 21, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, provvede, ogni tre anni, alla verifica dello stato di attuazione della legge 29 marzo 1985, n. 113.



18PDL0068440